



M 37159/21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA

Composta da

Oggetto  
Regolamento necessario di  
competenza

- Adelaide Amendola - Presidente -
- Francesca Fieconi - Consigliere -
- Antonietta Scrima - Consigliere -
- Emilio Iannello - Consigliere Rel. -
- Antonella Pellecchia - Consigliere -

Oggetto  
R.G.N. 7456/2020  
Cron. 37159  
CC - 21/09/2021

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 7456/2020 R.G. proposto da  
(omissis) s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (omissis) e  
(omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) s.r.l.;

- intimata -

per il regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 398/2020, depositata il 14 gennaio 2020.  
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 settembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

cutel

5

3161  
21

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Sgroi che chiede il rigetto del ricorso.

**Rilevato che:**

con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta dalla (omissis) S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso per il pagamento della somma di Euro 1.394,71, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di (omissis) s.r.l., quale corrispettivo di contratto di fornitura;

l'opposizione era fondata su unico motivo con il quale (omissis) aveva eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore di quello di Roma per esplicita riserva di competenza indicata nel contratto sottoscritto tra le parti;

il giudice dell'opposizione ha ritenuto infondata tale eccezione sulla base dei seguenti rilievi:

— il contratto, denominato «Ordine di smaltimento rifiuti nr. 24 del 5/5/2015», faceva riferimento ad una diversa vicenda contrattuale avente una data di inizio fissata per l'8/5/2015 ed una data di ultimazione fornitura fissata per il 31/7/2015;

— nello stesso «Ordine di smaltimento rifiuti» veniva pattuito alla lettera D) che «le prestazioni di cui al presente contratto saranno completate "entro e non oltre" la data del 31/7/2015 restando esplicitamente inteso che i termini sono da considerarsi essenziali e perentori ai sensi del codice civile»; le fatture poste a base del decreto monitorio fanno invece riferimento a prestazioni contrattuali diverse e successive al predetto segmento temporale (8/5/2015 - 31/7/2015), come dimostrato dai relativi formulari nei quali erano indicate le date effettive delle prestazioni di trasporto e smaltimento rifiuti per cui è causa e per le quali non era stato pattuito alcun foro competente esclusivo circa la loro interpretazione e/o esecuzione;

— nello stesso «Ordine di Smaltimento rifiuti» l'importo presunto dei lavori commissionati veniva fissato in Euro 3.002, cifra ben diversa ed

inferiore rispetto a quella richiesta per le prestazioni per cui è causa (Euro 7.394,71); circostanza, questa, che concorre a dimostrare che le fatture *de quibus* fanno riferimento a prestazioni scaturenti da rapporti contrattuali nuovi e diversi da quelli dedotti dalla società opponente e per i quali non era stato pattuito alcun foro competente esclusivo circa la loro interpretazione e/o esecuzione;

— nel predetto «Ordine di smaltimento rifiuti» era pattuita alla lettera A) che «ogni eventuale estensione del presente ordine oltre la soglia del 20% dell'importo indicato potrà avvenire esclusivamente in seguito a specifico atto aggiuntivo stipulato dalla committente e sottoscritto tra le parti»;

avverso tale sentenza (omissis) S.r.l. propone regolamento di competenza;

l'intimata non svolge difese;

dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;

il P.M. ha concluso per il rigetto del proposto regolamento di competenza;

**considerato che:**

la ricorrente chiede che vanga affermato il foro convenzionale esclusivo del Tribunale di Roma opponendo alla decisione impugnata le seguenti argomentazioni:

— le prestazioni rese dalla (omissis) si inserivano all'interno di un contratto di appalto di lavori commissionato alla (omissis);

— la necessità di una maggiore flessibilità nell'esecuzione delle prestazioni commissionate, in considerazione delle esigenze della Committente principale, induceva la (omissis) espressamente a «riserva[rsi] la facoltà di variare i termini sopra indicati a sua discrezione secondo le esigenze dell'amministrazione appaltante, previo avviso alla Ditta in tempo utile, come dimostra il fatto che benché il contratto prevedesse

che le prestazioni affidate alla (omissis) fossero espletate dal 8/5/2015 al 31/7/2015, in realtà i primi materiali da smaltire furono consegnati solo il 31/7/2015;

— tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo riportano nel riquadro riservato alla descrizione dei servizi espletati la dicitura «vs. dare per il servizio di prelievo trasporto e smaltimento rifiuti (cer. (omissis)) c/o (omissis)

(omissis) », ciò confermando che le prestazioni venivano espletate sempre nello stesso luogo ed in relazione al medesimo contratto di appalto principale;

— le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono state emesse conformemente alle pattuizioni contrattuali concordate con l'ordine di servizio n. 24/2015, sia per ciò che concerne le modalità di emissione della fattura stessa, sia per quanto riguarda le condizioni praticate ed i prezzi unitari offerti;

— tali circostanze, unitamente considerate, provano che le parti di fatto hanno continuato ad utilizzare il contratto n. 24/2015 per la regolamentazione dei loro rapporti, con conseguente applicabilità anche alle prestazioni di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo della clausola derogatoria della competenza territoriale di cui alla lettera H;

— la clausola di cui alla lettera D) del contratto non può intendersi come diretta a fissare il termine di efficacia del contratto, dal suo tenore letterale evincendosi in maniera chiara ed inequivocabile che si trattava solo di termini per l'adempimento, posticipabili e prorogabili di comune accordo tra le parti;

— non coglie nel segno nemmeno l'ulteriore rilievo del Tribunale di Napoli secondo cui le fatture oggetto del decreto ingiuntivo farebbero riferimento a prestazioni contrattuali diverse, stante il superamento della soglia del 20% dell'importo di € 3.002 di cui alla lettera A) dell'ordine di servizio, trattandosi di importo «puramente indicativo»;

il ricorso è infondato;

le argomentazioni esposte non valgono a infirmare la correttezza

della valutazione del giudice di merito;

l'esistenza di una continuità di fatto, in relazione al contesto operativo, delle prestazioni per le quali è causa con quelle oggetto dell'ordine scritto non può infatti ritenersi sufficiente ad estendere alle prima anche una disciplina convenzionale quale quella di deroga alla competenza territoriale che richiede necessariamente, proprio per il suo carattere derogatorio, una pattuizione espressa;

va in tal senso rammentato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare e va qui ribadito, «la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari» (Cass. 06/10/2020, n. 21362);

per ragioni analoghe, deve escludersi la plausibilità di una proroga implicita di efficacia di una clausola, come quella sopra indicata, che reca, in sé e per il testo nel quale è collocata, una precisa indicazione limitativa di efficacia, contenutistica e temporale;

come condivisibilmente rilevato dal P.G. nelle proprie conclusioni, la frattura tra testo contrattuale sottoscritto e rapporto di fatto eseguito non potrebbe essere saldata mediante una opzione (unilaterale) che non sia sorretta da un secondo, ancorché collegato, negozio e neppure da una attuazione consensuale, di solo fatto, di prestazioni corrispondenti a quelle contemplate nel testo iniziale;

l'esigenza della forma, precostituita quale elemento di validità della presunta estensione nel tempo del rapporto, determina l'impossibilità di annettere valore di clausola di deroga della competenza *sine die* a una pattuizione che, con il limite obiettivo e temporale a suo tempo stipulato, ha esaurito la propria capacità regolativa;

occorreva, dunque, una clausola altra ed esplicita, correlata a una pattuizione altra e successiva; la mancanza di entrambe non consente di

seguire il ragionamento estensivo della ricorrente;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

non avendo l'intimata svolto difese non v'è luogo a provvedere sul regolamento delle spese;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

**P.Q.M.**


rigetta il proposto regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il giorno 21 settembre 2021.

Il Presidente

(Adelaide Amendola)



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



oggi, 29 NOV 2021  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Paola Diamanti